

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. C. 3314 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	11

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 14 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

C. 3314 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 3314, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, approvato dal Senato.

Passa quindi a illustrare il contenuto del decreto-legge, il quale, a seguito delle mo-

difiche apportate nel corso dell'esame in Senato, legge si compone di 33 articoli, ripartiti in tre capi: il capo I (articoli da 1 a 23-*bis*) reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale; il capo II (articoli da 24 a 26-*bis*) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia; il capo III (articoli da 27 a 29) reca disposizioni transitorie e finali.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge differisce al 16 maggio 2022 (dal 1° settembre 2021) l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, ad eccezione del Titolo II, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 il termine per procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dall'articolo 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Gli articoli da 2 a 19 disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui

obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza.

In dettaglio, l'articolo 2 delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono « probabile » lo stato di crisi o l'insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale attivata presso la camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata e detta norme volte all'individuazione dell'esperto che dovrà affiancare l'imprenditore (si tratta di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa). In particolare, alla nomina degli esperti provvederà un'apposita commissione.

L'articolo 4 disciplina i requisiti di indipendenza e terzietà dell'esperto, che opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente e ha la facoltà di chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, nonché di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

L'articolo 5 disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi, definendo il contenuto della domanda in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato.

Si prevede inoltre che l'esperto nominato potrà accettare o rifiutare l'incarico. In caso di accettazione, dovrà convocare l'imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che viene inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le misure protettive che possono conseguire all'ac-

cesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. Tali misure limitano le possibilità di azione nei confronti dell'imprenditore da parte dei creditori e precludono la pronuncia di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale (udienza dinanzi al tribunale).

L'articolo 8 prevede la sospensione dell'applicazione di una serie di obblighi che gravano sull'imprenditore.

In particolare, l'imprenditore in situazione di crisi che abbia presentato istanza di misure protettive può dichiarare che non si applicano nei suoi confronti una serie di obblighi previsti da alcune disposizioni del codice civile (di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484, 2545-*duodecies*).

L'articolo 9 disciplina la gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l'esperto a lui affiancato.

L'articolo 10 prevede una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti.

L'articolo 11 disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura, che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento, nonché nella domanda di concordato semplificato.

L'articolo 12 prevede che gli atti compiuti dall'imprenditore in situazione di crisi nel periodo del tentativo di composizione negoziale possano conservare i propri effetti anche a conclusione delle trattative, e determina i presupposti per tale efficacia.

L'articolo 13 reca una specifica disciplina per la conduzione delle trattative in

caso di gruppo di imprese, al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

L'articolo 14 disciplina alcune misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi.

L'articolo 15 reca norme procedurali per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata.

L'articolo 16 disciplina dettagliatamente il compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, ed è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo scaglioni determinati.

L'articolo 17 disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni.

La disposizione consente di richiedere l'intervento di un esperto indipendente per cercare di risolvere situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario anche agli imprenditori che, svolgendo di attività di valore relativamente modesto, a normativa vigente risultano non soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Gli articoli 18 e 19 introducono e disciplinano il concordato liquidatorio cosiddetto «semplificato», uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda e intenda procedere alla liquidazione del patrimonio attraverso la cessione dei beni.

Nel corso dell'esame in Senato l'articolo 19 del decreto-legge è stato inoltre integrato con specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

L'articolo 20 novella la legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'articolo 21 consente all'imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2022 – accesso al concordato «in bianco»

o all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.

L'articolo 22 dispone che il termine temporale – concesso dal giudice all'imprenditore in stato di crisi – per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il nuovo termine si applica limitatamente alla durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19.

L'articolo 23 prevede – fino al 31 dicembre 2021 – l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo o per la dichiarazione di fallimento, relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale, omologati in data successiva al 1° gennaio 2019. Inoltre, stabilisce che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione a talune procedure di composizione negoziata.

L'articolo 23-bis modifica il termine di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali.

Gli articoli 24 e 24-bis riguardano l'organizzazione della magistratura, prevedendo, rispettivamente, l'incremento di 20 unità del ruolo organico della magistratura ordinaria e una procedura speciale per il reclutamento di magistrati ordinari in tirocinio per la copertura di 500 posti vacanti nell'organico della magistratura.

L'articolo 25 reca misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparaazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L'articolo 26 introduce una disciplina derogatoria, valida solo per l'anno 2021, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia, prevedendo la riassegnazione immediata delle quote versate

all'entrata del bilancio dello Stato nel 2020 agli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell'interno.

L'articolo 27 reca disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 28 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 28-*bis* specifica che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili anche nelle province di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali.

L'articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 25 agosto 2021.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente defi-

nite, rileva come il decreto-legge incide prevalentemente sulla materia ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*). Ulteriori disposizioni urgenti in tema di giustizia sono riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa, sempre di competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.15.

ALLEGATO

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (C. 3314 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3314, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;

rilevato come il provvedimento rechi misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, differendo l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e disciplinando il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, nonché misure urgenti in materia di giustizia, concernenti il ruolo organico e il reclutamento dei magistrati ordinari, la sem-

plificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per violazione del termine di ragionevole durata del processo e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia;

evidenziato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « ordinamento e organizzazione amministrativa », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato rispettivamente dalla lettera l) e dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.